RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN NUOVO CAROVIVERI AI PENSIONATI CIVILI E MILITARI

Art. 5

L'assegno di cui alla presente legge avra' vigore dal principio dell'esercizio finanziario 1920-921 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1922-923. (1) (2) (3) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18) (19)

Fino a quest'ultimo termine e' pure prorogato l'assegno mensile stabilito dal RR. decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre stesso anno, n. 1730.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Meda.

Visto, Il guardasigilli: Fera.

Versione in vigore dal 13 luglio 1939, non più in vigore dal 12 luglio 1940 · versione 19

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa alla concessione di un nuovo caroviveri ai pensionati civili e militari
Estremi	Legge 26 dicembre 1920, n. 1827
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1920

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 2 aprile 1925, n. 369 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1925-26 la efficacia delle disposizioni [...] della legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati".

(2) La L. 11 giugno 1925, n. 869 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1925-26 la efficacia delle disposizioni [...] della legge 26 dicembre 1920, n. 1827; e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati".

(3) La L. 25 giugno 1926, n. 1065 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1926-27 la efficacia delle disposizioni [...] della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati".

(5) La L. 16 giugno 1927, n. 943 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1927-28 la efficacia delle disposizioni [...] della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernente le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati".

(7) La L. 14 giugno 1928, n. 1315 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1928-29 - nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1927-28 - l'efficacia delle disposizioni [...] della legge 26 dicembre 1920, n. 1827".

(8) La L. 27 giugno 1929, n. 1034 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1929-30 - nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1928-29 - la efficacia delle disposizioni [...] della legge 26 dicembre 1920, n. 1827".

(9) La L. 26 giugno 1930, n. 850 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1930-31 - nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1929-30 - la efficacia delle disposizioni [...] della legge 26 settembre 1920, n. 1827".

(10) La L. 12 giugno 1931, n. 752 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1931-32 - nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1930-31 - la efficacia delle disposizioni [...] della legge 26 settembre 1920, n. 1827".

(11) La L. 16 giugno 1932, n. 711 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1932-33 - nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1931-32 - l'efficacia delle disposizioni [...] della legge 26 settembre 1920, n. 1827".

(12) La L. 8 giugno 1933, n. 646 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1933-34 - nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1932-33 - la efficacia delle disposizioni [...] della legge 26 settembre 1920, n. 1827".

(13) La L. 19 marzo 1934, n. 484 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1934-35 nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1933-34, la efficacia delle disposizioni [...] della legge 26 settembre 1920, n. 1827".

(14) La L. 20 giugno 1935, n. 1013 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1935-36 - nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1934-35 - l'efficacia delle disposizioni [...] della legge 26 settembre 1920, n. 1827".

(15) La L. 8 giugno 1936, n. 1087 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1936-37 - nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1935-36 - la efficacia delle disposizioni [...] della legge 26 settembre 1920, n. 1827".

(17) La L. 24 giugno 1937, n. 942 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1937-38 - nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1936-37 - la efficacia delle disposizioni [...] della legge 26 settembre 1920, n. 1827".

(18) La L. 16 giugno 1938, n. 830 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1938-39 - nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto dell'art. 17 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1431, dell'art. 4 del R. decreto 23 ottobre 1927, n. 1966, dell'art. 4 del R. decreto 15 ottobre 1936, n. 1870 e di altri successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1937-38 - la efficacia delle disposizioni [...] della legge 26 settembre 1920, n. 1827".

(19) La L. 23 giugno 1939, n. 877 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1939-1940 -nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto dell'articolo 17 del R. decreto 13 agosto 1926-IV n. 1431, dell'articolo 4 del R. decreto 23 ottobre 1927-V, n. 1966, dell'articolo 4 del R. decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, e di altri successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1938-39 - la efficacia delle disposizioni [...] della legge 26 settembre 1920, n. 1827".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-alla-concessione-di-un-nuovo-caroviveri-ai-pensionati-civili/art-5/versione/19

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it